

# COMUNE DI FAGGIANO

Provincia di Taranto

Ufficio Servizi Sociali – Pubblica Istruzione

Tel.: 0995912292 (int. 6) - C.F. 80011170737

pec: [servizisociali.comunefaggiano@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizisociali.comunefaggiano@pec.rupar.puglia.it) – mail: [servizisociali.faggiano@gmail.com](mailto:servizisociali.faggiano@gmail.com)

## AVVISO PUBBLICO

**OGGETTO: CARTA “DEDICATA A TE”.** Decreto interministeriale del 04.06.2024 Masaf/Mef prot.0250213 del 04.06.2024. *Individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del contributo economico previsto dall’art. 1, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 30 dicembre 2023 n. 213”.*

**Si informano i cittadini che in allegato al presente avviso in pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Faggiano, è disponibile l’elenco dei Beneficiari della carta acquisiti “Dedicata a te” anno 2024.**

Per consultare l’elenco è necessario individuare il numero del protocollo dell’ISEE 2024, riportato in alto a destra sull’attestazione stessa. La lista dei beneficiari, per questione di privacy, riporta i seguenti elementi: n. posizione in graduatoria - n. di protocollo attestazione ISEE - n. componenti nucleo familiare.

Chi ha già beneficiato nell’anno **2023** della medesima misura di sostegno e risulta nell’elenco beneficiari 2024, riceverà la ricarica sulla card assegnata lo scorso anno.

**Per coloro che sono ammessi per la prima volta al beneficio è necessario presentarsi presso l’Ufficio dei Servizi Sociali ubicato al piano terra della sede Comunale, dalla Dott.ssa C. Loredana Piccinno, muniti di idoneo documento di riconoscimento, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - il martedì e il giovedì dalle 16.00 alle 18.00 per il ritiro delle comunicazioni contenenti i codici identificativi delle carte, con cui recarsi alle Poste per il ritiro della Carta Acquisti “Dedicata a te”.**

Così come predisposto dal Decreto interministeriale del 04.06.2024 Masaf/Mef prot.0250213 del 04.06.2024. *Individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del contributo economico previsto dall’art. 1, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 30 dicembre 2023 n. 213* si precisa che i beneficiari della misura sono individuati secondo le modalità seguenti:

- Iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale);
- titolarità di una certificazione ISEE Ordinario, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000,00 euro annui.
- nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2010, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;
- nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2006, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;
- nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;

Il contributo non spetta ai nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza, Reddito di inclusione, qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà o in cui almeno uno dei componenti sia percettore di Assicurazione Sociale per l’Impiego - NASPI e Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori - DIS-COLL, Indennità di mobilità, Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito, Cassa integrazione guadagni-CIG, qualsivoglia differente forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.

La misura prevede un solo contributo economico per nucleo familiare di importo complessivo pari a 500,00 euro ed è destinato all’acquisto dei soli beni alimentari di prima necessità (indicati nell’allegato 1 del decreto interministeriale), con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica – e di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locali e può essere speso presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari, aderenti ad apposita convenzione (articolo 9 del decreto interministeriale).

La mancata effettuazione del primo pagamento entro il **16.12.2024** comporta la non fruibilità delle carte e la conseguente decadenza del beneficio.

Le somme accreditate ai beneficiari, ai sensi degli articoli 2 e 5 del presente decreto devono essere interamente utilizzate entro e non oltre il **28 febbraio 2025**.

Dalla Residenza municipale, 10.09.204

Il Responsabile del Servizio  
Servizi Sociali  
Avv. Fedele VENTRUTI